

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 226

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

Bozza di testo coordinato del bando approvato con decreto n. 5080 del 5 novembre 2008 e successivamente modificato ed integrato con decreto n. 6317 del 24 dicembre 2008 (a cura del Settore Programmazione Forestale -il testo ufficiale è quello pubblicato sul BURT).

Indice

1.	Denominazione della misura	5
2.	Codice misura	5
3.	Obiettivi della misura	5
4.	Soggetti ammessi a presentare domanda	6
5.	Tipologia di investimento previsto	6
a.	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	6
I	Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi	6
	I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio	6
	I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB)	8
	I.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	8
	I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	9
	I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento	10
	I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento	11
	I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB	12
	I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata	13
	I.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata	14
II	Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali	15
III	Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico	16
	III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante	16
	III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione	17

III.3	Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore	17
III.4	Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali	17
III.5	Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità Forestale	17
III.6	Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico	17
b.	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:	18
I	Incendi boschivi	18
II	Dissesto idrogeologico	19
II.I	Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati	20
II.2	Interventi di ripristino di sezioni	20
II.3	Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture	20
II.4	Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto Idrogeologico	21
5.1	Ulteriori limitazioni ed esclusioni	21
6	Tipologia di spesa ammissibili	22
6.1	Ulteriori specifiche	23
6.2	Ulteriori limitazioni ed esclusioni	24
7	Localizzazione dell'investimento	25
8	Dimensione dell'intervento	25
9	Settori di produzione interessati	25
10	Condizioni di accesso relative ai beneficiari	25
11.	Impegni specifici collegati alla misura	27
11.1-	Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento	27
11.2	Obblighi successivi al pagamento	27
11.3	Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post	28
12	Tassi di contribuzione e minimi/massimali	28
13	Priorità	28
13.1	Priorità soggetti privati	29
13.2	Priorità soggetti pubblici	34
14	Procedure di attuazione	37
14.1	Procedimento amministrativo	37
14.2	Fasi del Procedimento	37
14.3	Costituzione del fascicolo aziendale	38
14.4	Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze	39
14.4.1	Domande di Aiuto e di Pagamento	39
14.4.2	Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	40
14.4.3	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento	40
14.5	Termini per la presentazione delle istanze	40
14.5.1	Domanda di aiuto	40

14.5.2	Domanda di pagamento	40
14.5.3	Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	41
14.5.3.1	- Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione	41
14.5.3.1.1	- Adeguamento costi degli interventi	41
14.5.3.2	- Richieste di anticipo	41
14.5.3.3	- Richieste di stato di avanzamento	41
14.5.3.4	- Richieste di Varianti e/o Proroghe	42
14.5.3.5	- Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie	42
14.5.3.6	Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno	42
14.6	Ricevibilità delle istanze	42
14.6.1	- Domande di Aiuto e di Pagamento	42
14.6.2	- Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione	43
14.7	Documentazione da presentare	43
14.7.1	- Al momento della domanda di aiuto	43
14.7.2	- In fase di completamento	43
14.7.2.1	- Al momento della richiesta di adeguamento costi degli interventi	46
14.7.3	- Al momento della richiesta di anticipo	46
14.7.4	- Al momento della richiesta di variante	46
14.7.5	- Al momento della richiesta di proroga	46
14.7.6	- Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)	47
14.7.7	- Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale	47
14.7.8	- Al momento della domanda di pagamento	47
14.8	Adempimenti istruttori	49
14.8.1	- Istruttoria domanda di aiuto	49
14.8.1.1	- Istruttoria preliminare	49
14.8.1.1.1	- Istruttoria adeguamento costi degli interventi	49
14.8.1.2	- Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento	49
14.8.1.3	- Adempimenti domande ammesse/non ammesse	50
14.8.2	Istruttoria Anticipo	51
14.8.3	Istruttoria SAL	51
14.8.4	Istruttoria modifica atto di assegnazione	51
14.8.4.1	- Istruttoria variante progettuale	51
14.8.4.2	- Istruttoria proroga	52
14.8.4.3	- Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore	53
14.8.5	Istruttoria domanda di pagamento	53
14.8.6	Istruttoria di recupero	54
14.9	Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008	54

14.10 Monitoraggio	55
Allegati	
Allegato A): DGR 458/07 Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana	56
Allegato B): Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità	64
Allegato C): Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB	65
Allegato D): Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi	66
Allegato E): Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico	67
Allegato F): Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)	69
Allegato G): Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013 (Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)	72
Allegato H): Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007	87

1. Denominazione della misura

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

2. Codice misura

226

3. Obiettivi della misura

Con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha riflessi positivi anche sulla protezione dell'ambiente e sull'attenuazione del cambiamento climatico.

L'esecuzione di interventi collegati a questi obiettivi non ha una ricaduta economica diretta su chi li esegue ma, esaltando la funzione protettiva ed ecologica del bosco, hanno un elevato valore per l'intera collettività.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (in quanto la misura contribuisce a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate e, contrastando lo sviluppo di incendi, riduce le emissioni di CO₂ dovuta al fuoco e mantiene efficienti gli ecosistemi forestali).

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura può servire a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico-forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Contrastare i fenomeni di distruzione del patrimonio forestale bosco e Favorire la diminuzione della produzione di CO₂ attraverso:

- la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- la prevenzione e il controllo delle altre cause di distruzione dei boschi (fitopatie ed altre cause di natura abiotica);
- il monitoraggio delle principali avversità;

b) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO₂ e Il recupero dei boschi danneggiati da incendi e altre cause attraverso:

- l'esecuzione di interventi colturali finalizzati al miglioramento della stabilità del bosco o ricostituzione dei popolamenti danneggiati da cause naturali e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
- una gestione degli interventi che favorisca le specie autoctone e la costituzione di soprassuoli misti;

c) Contrastare i fenomeni l'erosione del suolo nelle aree montane attraverso:

- la diffusione di interventi per la protezione del suolo;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestali
- la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione straordinaria delle sistemazione idraulico forestali esistenti
- l'esecuzione di interventi colturali di alleggerimento di versanti boscati in zone ad alto rischio idrogeologico

- la ricostituzione dei boschi danneggiati e realizzazione opere di consolidamento.

Con questa azione si vuole incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, di difesa attiva o passiva contro gli incendi boschivi e le calamità naturali o per la pubblica incolumità, e l'esecuzione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito ad incendi boschivi o disastri naturali.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, Imprese forestali, Cooperative agro-forestali, Consorzi, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Agenzie regionali, altri Enti regionali; Consorzi di bonifica. Possono presentare domanda anche le Province e Comunità Montane limitatamente agli interventi eseguiti per competenza di legge sui territori per i quali non svolgono l'istruttoria delle domande ai sensi del presente bando .

Per Enti gestori dei parchi si intendono i soggetti giuridicamente costituiti, con legge nazionale o regionale, per la gestione di un parco nazionale o regionale.

Per gli interventi effettuati in aree considerate pubbliche o demaniali (ad es. acque pubbliche, demanio idrico, ecc.) fatto salvo i casi di cessione a terzi effettuate secondo la normativa vigente, la domanda di intervento può essere presentata solo dagli Enti pubblici competenti ai sensi di legge alla gestione del bene e all'esecuzione degli interventi.

Tutti i soggetti di cui sopra devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale) o ad altra anagrafe regionale purchè da essa risultino almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.3 "Costituzione del fascicolo aziendale";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 10 "Condizioni di accesso", i beni interessati dagli interventi.

5. Tipologia di investimento previsto

Ai fini del presente bando, si prevede siano finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e la presenza di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) al presente bando.

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti;

- spalcare e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- nei popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B) al presente bando, esecuzione di sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto;
- nei popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B al presente Bando), esecuzione di sfolli, diradamenti e, ove necessario, avviamenti all'altofusto, tendenti a eliminare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, le conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e a favorire le latifoglie autoctone;
- diversificazione della flora nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità al fine di interrompere la continuità;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B al presente bando), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti.

I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

I.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi
- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso dovrà essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità dovrà essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 500 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- strutture di sicurezza idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali nell'invaso;
- punto di presa per i mezzi terrestri;
- recinzione perimetrale per impedire l'accesso a persone non autorizzate e animali.

Per i mezzi terrestri dovrà essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che dovrà essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa dovrà consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Gli invasi devono essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha. Compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano una estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB.

14/01/2009

- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I punti di approvvigionamento idrico di norma devono essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo dell'acqua in esubero (deflusso dal troppo pieno).

Nel caso di realizzazione di invasi adibiti anche a funzioni diverse oltre che per antincendi boschivi, devono comunque essere rispettate le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti ed il richiedente dovrà garantire, per tutta la durata del periodo di impegno e tramite apposito impegno sottoscritto con l'Ente locale competente (atto unilaterale d'obbligo), la disponibilità del punto d'acqua per operazioni antincendi boschivi e di un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri. Inoltre, dovrà garantire l'ordinaria manutenzione e la non variazione di destinazione d'uso del punto d'acqua.

In ogni caso, il richiedente non potrà richiedere nel periodo di impegno nessun rimborso per eventuali danni provocati dal prelievo di acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi.

I richiedenti devono garantire l'accesso del punto di approvvigionamento idrico alle strutture del servizio antincendi boschivi.

I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico dovrà essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 2000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano una estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio di elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino della recinzione perimetrale;
- realizzazione o ripristino di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I punti di approvvigionamento idrico di norma devono essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo dell'acqua in esubero (deflusso dal troppo pieno).

Nel caso di adeguamento funzionale di invasi adibiti anche a funzioni diverse oltre che per antincendi boschivi, devono comunque essere rispettate le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti ed il richiedente dovrà garantire, per tutta la durata del periodo di impegno e tramite apposito impegno sottoscritto con l'Ente locale competente (atto unilaterale d'obbligo), la disponibilità del punto d'acqua per operazioni antincendi boschivi e di un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri. Inoltre, dovrà garantire l'ordinaria manutenzione e la non variazione di destinazione d'uso del punto d'acqua.

I richiedenti devono garantire l'accesso del punto di approvvigionamento idrico alle strutture del servizio antincendi boschivi.

In ogni caso, il richiedente non potrà richiedere nel periodo di impegno nessun rimborso per eventuali danni provocati dal prelievo di acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi.

I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;

14/01/2009

- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di cui al presente punto possono essere realizzati esclusivamente da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) nonché da Associazioni di volontariato facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di cui al presente punto possono essere realizzati esclusivamente da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) nonché da Associazioni di volontariato facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo

14/01/2009

14.7.2 che descriva le caratteristiche degli interventi per i quali si chiede il finanziamento e il rapporto con le esigenze dell'attività AIB.

In appendice alla relazione dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

1.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "piste forestali", intese come piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i "sentieri forestali", intese come le vie di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:
 - Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionali della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

ANNOTAZIONI

In deroga a quanto sopra previsto, gli interventi di realizzazione e adeguamento di piste o sentieri forestali di interesse AIB potranno essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i., solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali);
- il progetto sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.

Nel caso di realizzazione ex-novo o di adeguamento funzionale di viabilità di servizio alle opere antincendi boschivi non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando si intendono per :

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con vegetazione controllata;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata soggetta a controllo della vegetazione.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;
- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:
 - asportazione della vegetazione arbustiva;
 - asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
 - asportazione o diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie o delle altre conifere;
 - eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

- b) Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali

parafuoco;

- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella realizzazione sia dei viali che delle fasce parafuoco dovrà essere sempre effettuato l'allontanamento e/o l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

I viali e le fasce parafuoco possono essere realizzati solo se collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A)

In deroga a quanto sopra previsto, i viali e le fasce parafuoco possono essere collocati nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi esclusivamente se realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali).

Nel caso di realizzazione ex-novo di viali parafuoco realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

1.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;

14/01/2009

- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

Sia nella realizzazione che nella manutenzione dei viali parafuoco dovrà essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella manutenzione di viali e fasce parafuoco dovrà essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Nel caso di adeguamento funzionale di viali parafuoco non inseriti nel Censimento regionale delle opere AIB e realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 14.7.2

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici

14/01/2009

(con esclusione dei prodotti chimici di sintesi) in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;

- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni.

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno 51% dalle specie di cui all'allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;

- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

ANNOTAZIONI

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione descrittiva a firma del richiedente, di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni, se realizzati in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) al presente bando.

III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette;

- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere

preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati al controllo dell'erosione in alveo e alla stabilizzazione delle sponde (briglie, pennelli, gabbionate, scogliere).

III.3 Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale, (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

In particolare saranno ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarico con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi posti in zone a rischio di instabilità e finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geo-

morfologichee sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti dovranno essere allegati al progetto (definitivo o esecutivo).

In particolare, possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

ANNOTAZIONI (punti da III.1 a III. 6)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo, di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi possono essere eseguiti esclusivamente dagli Enti pubblici titolari delle competenze in materia di AIB ai sensi della L.R. 39/00

14/01/2009

s.m.i. (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) e devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini del presente bando, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'art. 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici;

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano riscontrabili fenomeni di dissesto quali frane o smottamenti, fenomeni erosivi superficiali (localizzati o diffusi), o che siano stati interessati da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica che abbiano provocato danni al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture o ne possano compromettere la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) al presente bando.

In particolare possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- muretti in pietra;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- fossi di guardia e canalette;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2 Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;
- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

In particolare sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate, gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate, quali: ponti, steccionate,

14/01/2009

cartellonistica, ecc.;

- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

ANNOTAZIONI (punti II.1, II.2, II.3)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

In particolare saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI (punto II.4)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., del Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti;
- l'opportunità di eseguire gli interventi di realizzazione di strutture di prevenzione degli incendi boschivi proposti da privati o altri soggetti non inseriti nell'Organizzazione Regionale AIB, deve essere valutata in funzione delle esigenze dell'area in cui verranno realizzati e delle strutture simili in essa già presenti.

- tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi capitolo 14.7.2) devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:
 - un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
 - un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie grandi.

Inoltre, quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatorio il timbro dell'albo professionale;

- l'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*". Tale documento tecnico deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione.

6 - Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e alle modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR approvato con DGR n. 865/08 e s.m.i. (di seguito indicato come DAR) .

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande di aiuto³, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda stessa;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze inerenti agli investimenti per i quali viene richiesto il finanziamento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono;
- investimenti in natura: sono ammissibili solo le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. In particolare sono ammissibili, con le modalità stabilite dal paragrafo 3.1.3.2.6 del DAR, esclusivamente gli interventi di carattere agronomico e forestale di cui ai punti a.I.1, a.I.2.4, a.I.2.6, a.I.2.7, a.II, a.III.3, a.III.6, b.II.4. Inoltre, ai fini di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) 1974/06, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata. Quindi, l'ammontare dei contributi in natura per singola azione non potrà essere superiore all'ammontare della spesa riconosciuta non coperta dal finanziamento pubblico (quindi non potrà superare l'ammontare

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

³ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

di spese a carico del richiedente).

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere a:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si dovrà far riferimento alle tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali determinate con decreto dirigenziale e vigenti. Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Inoltre, l'ammontare degli investimenti per l'acquisto in mezzi tecnici e altri beni materiali non presenti nel prezzario dovrà essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato;
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- h) investimenti in natura o lavori in economia, diversi da quelli indicati;
- i) investimenti in natura o lavori in economia per tutte le tipologie di interventi realizzati da Enti pubblici con manodopera alle loro dipendenze, anche nel caso degli interventi di cui al punto b.1 "Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi" di cui al paragrafo 5;
- j) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 "Ulteriori specifiche";
- k) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- l) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente

ammortizzabili in un anno;

m) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;

n) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7 Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti 5.a.I e 5.a.II, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione dei singoli interventi, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti III.1, III. 4, III.5, III.6 del paragrafo 5.a) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti III.2 e III.3 del paragrafo 5.a) il limite di pendenza deve essere calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%;

Tutte le altre tipologie di intervento potranno essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00.

8 Dimensione dell'intervento

Per tutti gli altri interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 12 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

9 Settori di produzione interessati

Non pertinente

10 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso sotto elencati, i beni interessati dagli interventi . Si considerano titolo di possesso validi ai fini della presentazione della domanda di aiuto la proprietà, il contratto di locazione/ affitto, l'usufrutto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, le competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR, l'occupazione temporanea, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni.

Nel caso sussista un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, è considerato valido, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, anche il comodato d'uso stipulato tra un privato proprietario del bene e un Ente Pubblico richiedente, finalizzato all'esecuzione dell'intervento. In

tal caso, nel contratto registrato/repertoriato ci deve essere l'impegno del proprietario a lasciare il bene in comodato d'uso all'Ente per la durata pari all'impegno e l'autorizzazione a fare i lavori e a consentirne il mantenimento.

Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono, dal momento della presentazione della domanda di aiuto fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento", rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

- essere registrati;
- essere in forma di atto pubblico.

Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

Tranne quanto precedentemente detto a proposito del comodato d'uso in favore di un Ente pubblico, non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato. Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" non sia in grado di garantire il possesso dei beni interessati dagli interventi, la domanda di aiuto decade e si provvede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente versate;

- b. gli interventi devono rispondere al requisito della canterabilità. Quindi, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono dichiarare che sono state acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi (compreso le denunce di inizio attività complete di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valide per l'effettivo inizio dei lavori), pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente/beneficiario deve comunque dichiarare tale condizione di canterabilità. Qualora, invece, gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari, quando previsto, dovrà essere prodotto anche il permesso o il nulla osta rilasciati dal competente organismo di gestione. Nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00, la canterabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
- c. nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99 o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);
- d. essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- e. essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- f. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- g. non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario (*solo soggetti di diritto pubblico*);
- h. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- i. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di sentenze penali di cui alle lettere e) e f) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

11 Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

- i. a produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo punto 14.7.2;
- ii. ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essi allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- iii. ad assicurare la piena fruibilità al personale impiegato nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi delle strutture AIB realizzate o adeguate ai sensi del presente bando;
- iv. a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- v. a produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori - SAL (per i privati);
- vi. a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica e in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, la deliberazione dell'Ente richiedente con la quale si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo o di SAL oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- vii. avere, o acquisire in seguito agli interventi finanziati, la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- viii. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (comprese le detrazioni fiscali) per le opere o acquisti oggetto della domanda.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

- i. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e controllo;
- ii. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva;
- iii. all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione dei soprassuoli forestali, delle infrastrutture o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di

pagamento presentata dal richiedente;

- iv. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- v. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali⁴

Agli interventi eseguiti in base al seguente bando è concesso un sostegno in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al:

- 70% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto privato;
- 100% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto pubblico.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso o, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%,

L'importo minimo previsto del contributo erogabile (cioè autorizzato) è pari a 5.000,00 € per beneficiario.

Al di sotto di questi importi la domanda di sostegno non è ammissibile a finanziamento.

L'importo massimo del contributo erogabile per beneficiario, per misura e per periodo di programmazione finanziaria (I periodo: 2007-2010; II periodo: 2011-2013) è di :

- per i beneficiari di diritto privato, € 300.000,00 per beneficiario e per interventi ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000,00 per beneficiario a livello regionale;
- per i beneficiari di diritto pubblico, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile e relativo all'investimento iniziale è pari a € 1.000.000,00.

L'ammontare degli importi relativi al contributo minimo per beneficiario sarà oggetto di verifica anche in sede di liquidazione finale. Il mancato rispetto dei minimi previsti comporterà l'esclusione dal finanziamento.

⁴ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario.

⁴ Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

13 Priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio o sottocriterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al punto 3 *Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari* del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 *Programmazione locale* del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

Per le domande che provengono da annualità precedenti le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermate al momento del completamento.

13.1 - Priorità soggetti privati

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 2,5
--	------------------

Verifica del possesso certificazione o redazione del bilancio sociale nei due anni precedenti alla ricezione della domanda.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda o copia del bilancio approvato.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento dell'area oggetto dell'intervento all'interno della delimitazione prevista dai singoli decreti di dichiarazione di calamità naturale.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa:	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento:	punti 4
---	----------------

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento soggetto a dichiarazione di urgenza per pubblica incolumità da parte del Sindaco o del Prefetto.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento del terreno oggetto dell'intervento negli atti relativi alla dichiarazione di Urgenza per pubblica incolumità ed emanati dal Sindaco o dal Prefetto territorialmente competente

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%:	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni con indice di boscosità superiore al 47%, come rilevato dall'Inventario Forestale della Toscana -vedi allegato F al presente Bando)

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: - UNI ISO 9000	punti 2
---	----------------

<ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); 	
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

IV. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00: 	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (iscrizione all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. presso le C.C.I.A.A.). verifica statuto Consorzio e altre forme associative.

<p>b) il richiedente</p> <ul style="list-style-type: none"> - è costituito da un gestore di beni civici 	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: Atto costitutivo dell'AUSBUC o altro documento attestante la funzione di gestore di uso civico del beneficiario

<p>c) il richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:</p>	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

I punteggi delle lett. IV.a, IV.b e IV.c non sono cumulabili.

<p>d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali:</p>	punti 1
--	----------------

Il punteggio è cumulabile con lett. IV.a, IV.b e IV.c.

Documenti per la verifica: inserimento dell'investimento presentato all'interno del Progetto integrato territoriale approvato da parte dell'Ente competente e sottoscrizione del Progetto da parte del soggetto richiedente.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Sostegno a nuove imprese

14/01/2009

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (Visura camerale; certificato di iscrizione partita IVA)

VI. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

VII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR2007/13:	punti 2
---	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

VIII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui alla lettera b) del paragrafo 5 del presente bando (ricostituzione di soprassuoli danneggiati)	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

b) gli investimenti previsti di cui alla lettera b) del paragrafo 5 del presente bando (ricostituzione di soprassuoli danneggiati) riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

I punteggi delle lett. VIII.a e VIII.b sono cumulabili.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 5.a.I del presente bando (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	punti 3
---	----------------

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 5.a.II del presente bando (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

Documenti per la verifica: d'ufficio.

e) percentuale di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico (punto 5.a.III del presente bando) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica	dal 33 % al 50%	punti 3
	> = 50 %	punti 4

Verifica della percentuale di investimento realizzato sulla tipologia 5.a.III del presente bando ed eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

Punteggio non cumulabile con i precedenti criteri VIII.a, VIII.b, VIII.c e VIII.d.

Il requisito deve essere posseduto: alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

IX. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

14/01/2009

13.2 - Priorità soggetti pubblici

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 3,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell' anno precedente alla ricezione della domanda o copia del bilancio approvato.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: inserimento dell'area oggetto dell'intervento all'interno della delimitazione prevista dai singoli decreti di dichiarazione di calamità naturale.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale:	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ripristino delle aree eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: inserimento del terreno oggetto dell'intervento negli atti relativi alla dichiarazione di Urgenza per pubblica incolumità ed emanati dal Sindaco o dal Prefetto territorialmente competente.

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni con indice di boscosità superiore al 47%, come rilevato dall'Inventario Forestale della Toscana -vedi allegato F al presente Bando)

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000 - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); 	Punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR 2007/2013:	punti 3
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

Documenti per la verifica: d'ufficio

VI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui alla lettera b) del paragrafo 5 del presente bando (ricostituzione di soprassuoli danneggiati)	punti 6
---	----------------

14/01/2009

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

b) gli investimenti previsti di cui alla lettera b) del paragrafo 5 del presente bando (ricostituzione di soprassuoli danneggiati) riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 5.a.I del presente bando (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 5.a.II del presente bando (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato.	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

e) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (punto 5.a.III del presente bando) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.	dal 33% a <del 50 % punti 3 ≥ del 50 % punti 4
--	---

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

Non cumulabile con i precedenti criteri VI.a, VI.b, VI.c e VI.d.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minore importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

14 - Procedure di attuazione**14.1 - Procedimento amministrativo**

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad una Unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità tecnico forestali (UTF); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UTF, UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima, cioè dove è localizzata la superficie oggetto dell'investimento.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (vedi allegato H)

14.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e la tempistica ad esse collegata.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Per la fase 2 (fondi 2009) il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 28/02/09, mentre per quelle successive la presentazione delle domande potrà avvenire solo dopo la riapertura dei termini definita con atto dirigenziale e dovrà concludersi entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento dei fondi
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	
Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	

Ammissibilità e graduatoria definitiva	Per la fase 2 (fondi 2009) l'ammissibilità delle domande e la definizione della graduatoria definitiva dovrà avvenire entro il 31/07/09. Per le fasi successive, entro il 31.5 dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento a titolo di saldo	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 dell'anno successivo a quello di emissione dell'atto di assegnazione

14.3 - Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07⁵, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni o altri beni immobili	Vedi Forme di conduzione descritte nel sistema ARTEA
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo

⁵ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

Codice IBAN	

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.4 - Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

14.4.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di aiuto serve anche a modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento lavori o a titolo di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione o, nel caso di Enrti pubblici, della apposita Delibera.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento deve soddisfare le seguenti condizioni:

- gli importi degli investimenti realizzati e pagati al momento della richiesta devono corrispondere ad una erogazione di contributo compresa tra il 40% e il 70% del contributo assegnato;
- presentazione di fideiussione o, nel caso di Enrti pubblici, della apposita Delibera;
- tempi di esecuzione del progetto di durata superiore a 8 mesi (come da atti di assegnazione);
- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 50.000 euro;
- richiedibile una sola volta.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

È possibile presentare una sola domanda di aiuto per misura e annualità e per ente competente.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammissibili a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

- fase 1: fondi 2007/08;
- fase 2: fondi 2009;
- fase 3: fondi 2010;

Per quanto riguarda la gestione delle domande, delle graduatorie e delle eventuali economie, oltre a quanto riportato nel presente bando si rimanda a quanto specificatamente espresso nel DAR.

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo (quando non già presentata contestualmente alla domanda di aiuto), varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- adeguamento costo degli interventi richiesti al nuovo prezzario regionale, per i soggetti titolari di domande iniziali relative alla prima fase di attuazione del PSR (fondi 2007/2008), inserite dagli Enti competenti nella graduatoria di ammissibilità, ma non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria ed i soggetti titolari di domande iniziali relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), presentate prima del 01/01/2009 o comunque prima della pubblicazione sul BURT del nuovo prezzario. L'importo complessivo degli interventi, riportato nell'istanza di modifica, sostituisce l'importo della domanda iniziale;
- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (allegato F);
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA, oltre che all'Ente competente.

14.4.3 - Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione,

In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

La richiesta di correzione degli errori palesi deve essere presentata su carta libera all'Ente competente.

14.5 - Termini per la presentazione delle istanze

14.5.1 - Domanda di aiuto

Per la seconda fase (assegnazione dei fondi dell'annualità 2009), le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 28/02/09.

Per la terza fase (fondi 2010), invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto, che comunque devono pervenire, all'Ente competente sempre tramite il sistema ARTEA, entro il 31 dicembre 2009, secondo le modalità stabilite al seguente par. 14.6 "Ricevibilità delle istanze".

Quanto sopra riportato vale anche per modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di altre domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

14.5.2 - Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire in forma ricevibile all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di

assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile⁶; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti⁷, pena la decadenza del beneficio accordato.

14.5.3 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.5.3.1 - Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata, entro 30 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

14.5.3.1.1 – Adeguamento costi degli interventi

Al fine di armonizzare le procedure istruttorie delle domande relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), i soggetti titolari di domande iniziali relative alla prima fase di attuazione del PSR (fondi 2007/2008), inserite dagli Enti competenti nella graduatoria di ammissibilità, ma non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria ed i soggetti titolari di domande iniziali relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), presentate prima del 01/01/2009 o comunque prima della pubblicazione sul BURT del nuovo prezzario, possono richiedere l'adeguamento dei costi degli interventi richiesti con riferimento al nuovo prezzario regionale, allegando esplicita richiesta su carta libera all'Ente competente con l'invio della documentazione di completamento e nei termini previsti dal precedente paragrafo 14.5.3.1 "*Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione*"

14.5.3.2 - Richieste di anticipo

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso.

14.5.3.3 - Richieste di stato di avanzamento

Le richieste di liquidazione per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) devono essere presentate almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

⁶ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

⁷ art. 10 bis Legge 241/90

14.5.3.4 - Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica

14.5.3.5 - Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea,) entro 10 giorni di calendario dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica; dopo tale termine, il beneficiario oltre a decadere dal beneficio e restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

14.5.3.6 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, non oltre 60 giorni di calendario dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 14.7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

14.6 - Ricevibilità delle istanze

14.6.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o di firma qualificata ⁸, la domanda è considerata ricevuta al momento dell'inoltro per via telematica;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

⁸ Articolo 20 comma 2 e articolo 21 comma 1 e 2 del DLgs 82 del 2005

14.6.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

14.7 - Documentazione da presentare

Nel caso in cui la documentazione da presentare sia sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tale documentazione deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare modo, deve ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

14.7.1 - Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente paragrafo 14.3, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

14.7.2 -In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti elementi:

- i. per le azioni 5.a.I.1, 5.a.I.2 (tutti gli interventi tranne il 5.a.I.2.4" Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento e il 5.a.I.2.7 ""Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata"), 5.a.III, 5.b.I e 5.b.II, il progetto definitivo o esecutivo d'intervento. Tale progetto dovrà contenere almeno:
 - la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione; (entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, modalità di intervento per la realizzazione delle strutture e/o delle opere, ecc.);
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o delle opere oggetto dell'intervento;

- la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. per gli interventi 5.a.I.2.4 "Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento, 5.a.I.2.7 "Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata" e 5.a.II "Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie", una relazione descrittiva a firma del richiedente. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici; dovrà contenere almeno la:
- descrizione sintetica del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - individuazione su cartografia topografica e/o catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o opere e/o strutture oggetto dell'intervento;
 - relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d'intervento;
 - durata stimata per l'esecuzione degli interventi.
- iii. in caso di acquisti di beni materiali o di componenti non ricompresi nelle voci dei prezziari di cui al precedente punto 6.2 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", di importo superiore o uguale a 5.000,00 € al netto dell'IVA, ed eseguiti da privati deve essere obbligatoriamente allegata una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente e che, in base a parametri tecnico-economici, dia conto della tipologia del bene da acquistare, dell'effettuazione delle procedure previste dal punto 3.1.3.2.1 del DAR e della congruità dell'importo previsto;
- iv. per gli acquisti di beni immateriali realizzati da privati e per un importo superiore a 5.000,00 €, IVA esclusa, quanto previsto dal punto 3.1.3.2.2 del DAR in merito alla scelta del soggetto a cui affidare l'incarico;
- v. un'ideonea documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- vi. il Piano di coltura e/o di manutenzione (tutte le azioni tranne la 5.a.II);
- vii. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi successiva Tabella A), di cui al paragrafo 10 "Condizioni di accessod", tenendo presente che:
- nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura o una dichiarazione del beneficiario che attesti il consenso degli altri comproprietari. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;

- nel caso di Società o di Consorzi forestali,, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- viii. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
- ix. estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
- x. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni*. Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- xi. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5;
- xii. ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire o dichiarazione di inizio lavori, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.);
- xiii. copia dei preventivi di spesa relativi all'acquisto di beni materiali con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
- xiv. eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'evento in relazione alla sua ubicazione territoriale, controfirmati dal beneficiario;
- xv. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
- xvi. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);
- xvii. la documentazione eventualmente prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (DGR 865/08 e s.m.i.) quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese;
- xviii. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente; (escluso Enti pubblici)
- xix. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nei precedenti paragrafi 13.1 e 13.2;
- xx. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato;
- xxi. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto..
- In aggiunta a quanto sopra stabilito, le persone di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:
- xxii. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- xxiii. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto

14/01/2009

durante il periodo di impegno;

xxiv. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.2.1 – Al momento della richiesta di adeguamento costi degli interventi

Contestualmente all'invio della documentazione di completamento di cui al punto precedente, i richiedenti aventi titolo (vedi paragrafi 14.4.2 "Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione" e 14.5.3.1.1 "Adeguamento costi degli interventi") e che vogliono richiedere l'adeguamento dei costi degli interventi a quanto previsto dalla DGR. n. 1091/08 di modifica del Prezzario regionale, devono allegare esplicita richiesta su carta libera all'Ente competente con l'invio della documentazione di completamento.

Nella richiesta, pena la non ricevibilità della stessa, devono essere indicati i seguenti elementi:

- CUA richiedente;
- numero di riferimento della domanda iniziale;
- CUP ARTEA (codice unico progetto ARTEA) per il quale si richiede la modifica;
- nuovo computo metrico che riporti per le voci di intervento e tipologia di spesa, inseriti nella domanda iniziale, i costi e gli eventuali documenti di congruità dei costi;
- il nuovo importo complessivo del progetto.

14.7.3 Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e/o del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi (per gli acquisti, data di conferma dell'ordine d'acquisto).

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

14.7.4 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.5 - Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione

14/01/2009

del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura.

14.7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

14.7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, qualora avvenga successivamente al saldo e per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

14.7.8 Al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;

14/01/2009

- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria;
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi.
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Al momento della domanda di pagamento a titolo di saldo, occorrerà consegnare anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo per i privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati andrà allegato anche:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, gli estremi dell'atto di assegnazione (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori (per fine dei lavori si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche:

- nel caso di beneficiari di diritto privato garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato come stato di avanzamento oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri

la necessità.

14.8 Adempimenti istruttori

14.8.1 - Istruttoria domanda di aiuto

14.8.1.1 - Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità dichiarati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente, tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 14.7.2 delle presenti procedure.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

14.8.1.1.1 – Istruttoria adeguamento costi degli interventi

Nel caso in cui i richiedenti, contestualmente all'invio della documentazione di completamento, abbiano presentato richiesta di l'adeguamento dei costi degli interventi richiesti con riferimento al nuovo prezzario regionale (DGR. n.1091/08), all'Ente competente provvede:

- a verificare la congruità di quanto richiesto;
- a registrare nel sistema informativo dell'ARTEA la data di ricezione e di protocollo della richiesta.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'importo complessivo degli interventi, riportato nell'istanza di adeguamento, sostituisce l'importo della domanda iniziale.

14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica, in base alla normativa vigente, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC);
- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:

- a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nei casi previsti dal DAR);
- b) sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
- c) altre forme di valutazione previste dalla DGR 865/08 e s.m.i. (DAR);
 - la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
 - gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario.

L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
- La redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 31/07/09, per la seconda fase, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda per le annualità successive, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni di monitoraggio dell'andamento dei lavori;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di ricevibilità della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

14/01/2009

Ai fini di quanto previsto nei paragrafi del DAR 2.9 "*Gestione delle economie*" e 3 "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*", la graduatoria definitiva relativa a una determinata fase è valida fino al giorno precedente alla presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della graduatoria preliminare della fase successiva.

14.8.2 Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fidejussoria o, nel caso di Enti pubblici, dell'atto dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato, e verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata o dell'atto dell'Ente;
- che la garanzia fideiussoria o l'atto dell'Ente abbiano durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria o garantito dall'atto dell'Ente beneficiario corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

ARTEA si accertadell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

14.8.3 Istruttoria di SAL

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti a titolo di stato avanzamento lavori, l'Ente competente acquisisce la polizza fidejussoria o, nel caso di Enti pubblici, dell'atto dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione delle somme erogate, e verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata o dell'atto dell'Ente;
- che la garanzia fideiussoria o l'atto dell'Ente abbiano durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria o garantito dall'atto dell'Ente beneficiario corrisponda al 110% delle somme richieste salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Per le sole richieste con esito negativo l'Ente competente provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

14.8.4 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

14.8.4.1. - Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;

14/01/2009

- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio di tale da non renderla più finanziabile e della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 865/08 e s.m.i. (DAR).

l'Ente competente provvede:

a) nel caso di esito positivo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

b) nel caso di esito negativo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

14.8.4.2. - Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fidejussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti che nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

l'Ente competente provvede:

14/01/2009

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

14.8.4.3 - Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

l'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. 865/08 e s.m.i. (DAR).

14.8.5 - Istruttoria domanda di pagamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC).

14/01/2009

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 226, nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

14.8.6 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

14.9 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.


14.10 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Tabella A- Forme di conduzione

Forma di conduzione	Documento
Proprietà	Visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile
Comproprietà o comunione dei beni	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni. Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.
Affitto	Contratto di affitto scrittura privata registrati o atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Usufrutto	Contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari Usufrutto
Usi civici	Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore
Concessione di uso pubblico o locazione di beni immobili demaniali	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici,	Atto di convenzione
Gestione consorziata dei beni	Atto costitutivo del consorzio e dello statuto
Occupazione temporanea (solo Enti pubblici)	Atto di occupazione
Competenze di legge	Competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR
Comodato d'uso (solo Enti pubblici)	Copia contratto registrato/repertoriato

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana



Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI AREZZO

	COMUNE	Classe di Rischio	di		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ANGHIARI	AL	21.	LUCIGNANO	AL	
2.	AREZZO	AL	22.	MARCIANO DELLA CHIANA	ME	
3.	BADIA TEDALDA	ME	23.	MONTEMIGNAIO	AL	
4.	BIBBIENA	ME	24.	MONTERCHI	ME	
5.	BUCINE	AL	25.	MONTE SAN SAVINO	AL	
6.	CAPOLONA	AL	26.	MONTEVARCHI	ME	
7.	CAPRESE MICHELANGELO	ME	27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	ME	
8.	CASTEL FOCOIGNANO	ME	28.	PERGINE VALDARNO	AL	
9.	CASTELFRANCO DI SOPRA	AL	29.	PIAN DI SCO'	AL	
10.	CASTEL SAN NICCOLO'	AL	30.	PIEVE SANTO STEFANO	ME	
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	ME	31.	POPPI	ME	
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AL	32.	PRATOVECCHIO	ME	
13.	CAVRIGLIA	ME	33.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AL	
14.	CHITIGNANO	ME	34.	SANSEPOLCRO	ME	
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AL	35.	SESTINO	ME	
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AL	36.	STIA	ME	
17.	CORTONA	AL	37.	SUBBIANO	AL	
18.	FOIANO DELLA CHIANA	ME	38.	TALLA	AL	
19.	LATERINA	ME	39.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AL	
20.	LORO CIUFFENNA	AL				

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI FIRENZE

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BAGNO A RIPOLI	AL	23.	LONDA	ME
2.	BARBERINO DI MUGELLO	AL	24.	MARRADI	ME
3.	BARBERINO VAL D'ELSA	AL	25.	MONTAIONE	AL
4.	BORGIO SAN LORENZO	ME	26.	MONTELUPO FIORENTINO	AL
5.	CALENZANO	AL	27.	MONTEPERTOLI	AL
6.	CAMPI BISENZIO	BA	28.	PALAZZUOLO SUL SENIO	ME
7.	CAPRAIA E LIMITE	AL	29.	PELAGO	AL
8.	CASTELFIORENTINO	ME	30.	PONTASSIEVE	AL
9.	CERRETO GUIDI	ME	31.	REGGELLO	AL
10.	CERTALDO	AL	32.	RIGNANO SULL'ARNO	AL
11.	DICOMANO	ME	33.	RUFINA	ME
12.	EMPOLI	ME	34.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	AL
13.	FIESOLE	AL	35.	SAN GODENZO	ME
14.	FIGLINE VALDARNO	AL	36.	SAN PIERO A SIEVE	ME
15.	FIRENZE	AL	37.	SCANDICCI	AL
16.	FIRENZUOLA	AL	38.	SCARPERIA	ME
17.	FUCECCHIO	AL	39.	SESTO FIORENTINO	AL
18.	GAMBASSI	ME	40.	SIGNA	ME
19.	GREVE IN CHIANTI	AL	41.	TAVARNELLE VAL DI PESA	ME
20.	IMPRUNETA	ME	42.	VAGLIA	AL
21.	INCISA VAL D'ARNO	ME	43.	VICCHIO	ME
22.	LASTRA A SIGNA	AL	44.	VINCI	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI GROSSETO

	COMUNE	Classe di Rischio	di		COMUNE	Classe di Rischio	di
1.	ARCIDOSSO	AL	15.	MASSA MARITTIMA	AL		
2.	CAMPAGNATICO	ME	16.	MONTE ARGENTARIO	AL		
3.	CAPALBIO	AL	17.	MONTEROTONDO M.MO	AL		
4.	CASTEL DEL PIANO	ME	18.	MONTIERI	AL		
5.	CASTELL'AZZARA	ME	19.	ORBETELLO	AL		
6.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	AL	20.	PITIGLIANO	ME		
7.	CINIGIANANO	AL	21.	ROCCALBEGNA	ME		
8.	CIVITELLA PAGANICO	AL	22.	ROCCASTRADA	AL		
9.	FOLLONICA	ME	23.	SANTA FIORA	AL		
10.	GAVORRANO	AL	24.	SCANSANO	AL		
11.	GROSSETO	AL	25.	SCARLINO	AL		
12.	ISOLA DEL GIGLIO	AL	26.	SEGGIANO	AL		
13.	MAGLIANO IN TOSCANA	AL	27.	SEMPRONIANO	ME		
14.	MANCIANO	AL	28.	SORANO	AL		

PROVINCIA DI LIVORNO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIBBONA	ME	11.	MARCIANA MARINA	ME
2.	CAMPIGLIA MARITTIMA	AL	12.	PIOMBINO	AL
3.	CAMPO NELL'ELBA	AL	13.	PORTO AZZURRO	AL
4.	CAPOLIVERI	AL	14.	PORTOFERRAIO	AL
5.	CAPRAIA ISOLA	AL	15.	RIO MARINA	AL
6.	CASTAGNETO CARDUCCI	AL	16.	RIO NELL'ELBA	AL
7.	CECINA	AL	17.	ROSIGNANO MARITTIMO	AL
8.	COLLESALVETTI	ME	18.	SAN VINCENZO	ME
9.	LIVORNO	AL	19.	SASSETTA	ME
10.	MARCIANA	AL	20.	SUVERETO	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ALTOPASCIO	ME	19.	MINUCCIANO	ME
2.	BAGNI DI LUCCA	AL	20.	MOLAZZANA	ME
3.	BARGA	ME	21.	MONTECARLO	ME
4.	BORGO A MOZZANO	AL	22.	PESCAGLIA	AL
5.	CAMAIORE	AL	23.	PIAZZA AL SERCHIO	AL
6.	CAMPORGIANO	ME	24.	PIETRASANTA	AL
7.	CAPANORI	AL	25.	PIEVE FOSCIANA	ME
8.	CAREGGINE	ME	26.	PORCARI	ME
9.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	ME	27.	SAN ROMANO DI GARFAGNANA	ME
10.	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	ME	28.	SERAVEZZA	AL
11.	COREGLIA ANTELMINELLI	AL	29.	SILLANO	ME
12.	FABBRICHE DI VALLICO	ME	30.	STAZZEMA	AL
13.	FORTE DEI MARMI	BA	31.	VAGLI DI SOTTO	AL
14.	FOSCIANDORA	ME	32.	VERGEMOLI	ME
15.	GALLICANO	ME	33.	VIAREGGIO	ME
16.	GIUNCUGNANO	ME	34.	VILLA BASILICA	AL
17.	LUCCA	AL	35.	VILLA COLLEMANDINA	ME
18.	MASSAROSA	AL			

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	AULLA	AL	10.	MASSA	AL
2.	BAGNONE	AL	11.	MONTIGNOSO	AL
3.	CARRARA	AL	12.	MULAZZO	ME
4.	CASOLA IN LUNIGIANA	AL	13.	PODENZANA	ME
5.	COMANO	AL	14.	PONTREMOLI	AL
6.	FILATTIERA	AL	15.	TRESANA	AL
7.	FIVIZZANO	AL	16.	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	AL
8.	FOSDINOVO	AL	17.	ZERI	AL
9.	LICCIANA NARDI	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIENTINA	ME	21.	MONTEVERDI MARITTIMO	AL
2.	BUTI	AL	22.	MONTOPOLI VAL D'ARNO	ME
3.	CALCI	AL	23.	ORCIANO PISANO	ME
4.	CALCINAIA	ME	24.	PALAIA	ME
5.	CAPANOLI VAL D'ERA	ME	25.	PECCIOLI	ME
6.	CASALE MARITTIMO	ME	26.	PISA	AL
7.	CASCIANA TERME	ME	27.	POMARANCE	AL
8.	CASCINA	BA	28.	PONSACCO	ME
9.	CASTELFRANCO DI SOTTO	AL	29.	PONTEDERA	AL
10.	CASTELLINA MARITTIMA	ME	30.	RIPARBELLA	AL
11.	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	AL	31.	SAN GIULIANO TERME	AL
12.	CHIANNI	ME	32.	SAN MINIATO	AL
13.	CRESPINA	AL	33.	SANTA CROCE SULL'ARNO	ME
14.	FAUGLIA	AL	34.	SANTA LUCE	ME
15.	GUARDISTALLO	ME	35.	SANTA MARIA A MONTE	AL
16.	LAIATICO	BA	36.	TERRICCIOLA	ME
17.	LARI	AL	37.	VECCHIANO	AL
18.	LORENZANA	AL	38.	VICOPISANO	AL
19.	MONTECATINI VAL DI CECINA	ME	39.	VOLTERRA	AL
20.	MONTESCUDAIO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISTOIA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABETONE	ME	12.	MONTECATINI TERME	AL
2.	AGLIANA	BA	13.	PESCIA	AL
3.	BUGGIANO	ME	14.	PIEVE A NIEVOLE	ME
4.	CHIESINA UZZANESE	BA	15.	PISTOIA	AL
5.	CUTIGLIANO	ME	16.	PITEGLIO	ME
6.	LAMPORECCHIO	AL	17.	PONTE BUGGIANESE	BA
7.	LARCIANO	AL	18.	QUARRATA	AL
8.	MARLIANA	AL	19.	SAMBUCA PISTOIESE	ME
9.	MASSA E COZZILE	AL	20.	SAN MARCELLO PISTOIESE	ME
10.	MONSUMMANO TERME	AL	21.	SERRAVALLE PISTOIESE	AL
11.	MONTALE	AL	22.	UZZANO	AL

PROVINCIA DI PRATO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	CANTAGALLO	AL	5.	PRATO	AL
2.	CARMIGNANO	AL	6.	VAIANO	AL
3.	MONTEMURLO	ME	7.	VERNIO	AL
4.	POGGIO A CAIANO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI SIENA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABBADIA SALVATORE SAN	AL	19.	MURLO	ME
2.	ASCIANO	ME	20.	PIANCASTAGNAIO	AL
3.	BUONCONVENTO	ME	21.	PIENZA	ME
4.	CASOLE D'ELSA	ME	22.	POGGIBONSI	AL
5.	CASTELLINA IN CHIANTI	ME	23.	RADDA IN CHIANTI	ME
6.	CASTELNUOVO BERARDENGA	AL	24.	RADICOFANI	AL
7.	CASTIGLIONE D'ORCIA	AL	25.	RADICONOLI	AL
8.	CETONA	ME	26.	RAPOLANO TERME	AL
9.	CHIANCIANO TERME	ME	27.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	ME
10.	CHIUSDINO	ME	28.	SAN GIMIGNANO	ME
11.	CHIUSI	ME	29.	SAN GIOVANNI D'ASSO	ME
12.	COLLE DI VAL D'ELSA	ME	30.	SAN QUIRICO D'ORCIA	ME
13.	GAIOLE IN CHIANTI	AL	31.	SARTEANO	ME
14.	MONTALCINO	AL	32.	SIENA	ME
15.	MONTEPULCIANO	ME	33.	SINALUNGA	AL
16.	MONTERIGGIONI	AL	34.	SOVICILLE	AL
17.	MONTERONI D'ARBIA	ME	35.	TORRITA DI SIENA	ME
18.	MONTICIANO	AL	36.	TREQUANDA	ME

Allegato B):
Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità

1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C):

Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB

1) Specie forestali arboree

<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastro	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Peraastro	
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino	
<i>Quercus cerris</i> L. Cerro	
<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera	

Allegato D):
Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi

Patogeno	Specie forestali suscettibili
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	<i>Pinus spp, Cedrus</i>
Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>)	<i>Pinus pinaster</i>
Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>)	<i>Pinus spp</i>
Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>)	<i>Pinus spp</i>
Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	<i>Quercus spp</i> (a foglia caduca)
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	<i>Quercus spp</i>
Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	<i>Quercus spp,</i>
Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>)	<i>Cupressus spp</i>
Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia) parasitica</i>)	<i>Castanea sativa</i>
"Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium sp.</i>)	Conifere
Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>)	<i>Picea abies</i>

Allegato E):

Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico

<i>Abies alba</i> Miller Abete bianco	<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italiano	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastrò
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Quercus cerris</i> L. Cerro
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastrò	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Cornus mas</i> L. Corniolo vero	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Cornus sanguinea</i> L. Sanguinello, corniolo sanguine	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link Ginestra dei carbonai = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimpe	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Spartium junceum</i> L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Picea abies</i> L. Abete rosso	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli	

Allegato E):

Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico

Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo

Taxus baccata L. Tasso, albero della morte

Tilia cordata Miller Tiglio selvatico

Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano

Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune

Ulex europaeus L. Ginestrone

Ulmus minor Miller Olmo campestre

Ulmus montana Stokes Olmo montano

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORG SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORG A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			

Allegato G)
Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013
(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Allegato G)
Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013
(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psi	Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto⁹, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;

⁹ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006¹⁰, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente

¹⁰ Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisto di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esista di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*¹¹.

¹¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*"

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'Leader'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda

Allegato G)
Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013
(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi¹² di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) *l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;*
- b) *investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.*

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

¹² Il primo comma, paragrafo 5 , articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale. "

Allegato G)

Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013

(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Allegato H)
Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

Dichiarazione Unica Aziendale

Contenuti, definizioni e procedure

1. Premessa
2. Anagrafe e Fascicolo aziendale
3. Documenti aziendali
4. Fascicolo elettronico
5. Interscambio dati
6. Contenuti dichiarativi essenziali
7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali
8. Allegati non informatizzabili
9. Imposta di bollo
10. Monitoraggio e statistiche
11. Adesione enti locali
12. Procedimenti amministrativi
13. Comunicazioni tramite DUA
14. Controllo amministrativo ed in loco
15. Affidabilità amministrativa
16. Modalità di compilazione
17. Modalità di sottoscrizione
18. Modalità di presentazione
19. Tempi e termini di presentazione
20. Decesso del titolare o subentro aziendale
21. Archiviazione

1. Premessa

La legge regionale 45/2007 istituisce all'art. 11 la Dichiarazione Unica Aziendale e dispone al comma 5 del medesimo articolo l'attribuzione ad ARTEA della definizione delle procedure di gestione. In forza di tale disposizione il presente documento delinea le modalità di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale con riferimento ad alcune fasi del procedimento amministrativo, mentre data la natura di collettore di più istanze occorre talvolta rinviare alle specifiche disposizioni settoriali per quanto attiene alle modalità di gestione e di conclusione dei diversi procedimenti. L'accesso alla Dichiarazione Unica Aziendale è possibile previa iscrizione nell'Anagrafe di ARTEA: per le aziende agricole tale operazione determina l'iscrizione nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

2. Anagrafe e Fascicolo aziendale

La legge regionale 45/2007 all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

Le aziende che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto il sistema effettua la verifica della corrispondenza con i dati dell'anagrafe tributaria. Con l'iscrizione all'Anagrafe sono identificate anche le strutture aziendali secondo la loro specifica posizione e tipologia produttiva. Ciascuna azienda iscritta completa la propria posizione amministrativa con l'indicazione delle coordinate bancarie ed ha l'obbligo del conto unico bancario nei rapporti finanziari con ARTEA.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché ai Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ARTEA e di documenti ricevuti dalle aziende sono attribuite le seguenti funzioni:

- aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni e nelle domande dei produttori e riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli aziendali.

3. Documenti aziendali

Ogni azienda iscritta nell'Anagrafe è tenuta a mantenere presso la propria sede i Documenti aziendali in originale dichiarati in occasione della iscrizione ed ogni qual volta se ne producono di nuovi all'interno del fascicolo aziendale.

Ove la documentazione sia costituita da giustificativi delle spese effettivamente sostenute o comunque necessari per attestare l'acquisto di beni e servizi, questi dovranno essere tenuti presso l'azienda per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento da parte della competente autorità di gestione. L'azienda in ogni caso deve assicurare la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Fascicolo elettronico

Il Fascicolo elettronico raccoglie tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. La pubblica amministrazione operante nel sistema informativo di ARTEA concorre a documentare dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale. I dati rilevati dal Fascicolo elettronico sono in automatico trascritti nei corrispondenti campi della Dichiarazione Unica Aziendale. Ove l'azienda rilevi uno scostamento tra quanto proposto nella Dichiarazione Unica Aziendale e quanto risultante dalle proprie informazioni, al fine di scongiurare il determinarsi di anomalie tra dichiarato ed accertato, deve aggiornare il Fascicolo elettronico e solo successivamente sottoscrivere la Dichiarazione. In caso contrario oltre al rischio di veder pregiudicato l'iter delle istanze contenute nella Dichiarazione potrebbe prefigurarsi il più grave reato di dichiarazioni intenzionalmente errate per trarne una illecita percezione di aiuti o di benefici amministrativi. Solo i documenti in originale concorrono ad attestare quanto è contenuto nel Fascicolo elettronico, eventuali copie fornite alla pubblica amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti delegati da essa o dall'azienda stessa costituiscono dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

5. Interscambio dati

ARTEA al fine di assicurare la massima qualità delle informazioni inerenti le aziende censite rende disponibile gli strumenti di cooperazione applicativa con altre amministrazioni pubbliche ed ove possibile assicura la massima integrazione tra dati dichiarati e dati pubblici sia attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale sia attraverso il Fascicolo elettronico.

6. Contenuti dichiarativi essenziali

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

Sono considerati contenuti essenziali della Dichiarazione Unica Aziendale tutti gli elementi identificativi dell'azienda ed in particolare:

- a) i dati anagrafici dell'azienda e delle unità produttive ad essa collegate;
- b) i dati relativi ai fattori necessari e caratterizzanti il ciclo produttivo;
- c) i dati relativi alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;
- d) il profilo giuridico, tecnico ed economico sia dell'azienda che delle unità produttive;
- e) il ciclo produttivo ed in particolare per le aziende agricole il piano colturale e la consistenza di stalla in relazione alle singole specie allevate, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica.

Ove necessario i cicli produttivi esposti nella Dichiarazione Unica Aziendale devono fornire i riferimenti temporali utili a determinarne l'inizio e la fine. Per le aziende agricole vige il termine del 31 maggio per l'effettuazione completa delle semine (Reg. (CE) n. 1782/2003, art. 109), in epoca successiva ogni Dichiarazione Unica Aziendale presentata non potrà che far riferimento al piano colturale a tale data limite, salvo deroghe e casi particolari disciplinati da specifiche norme di settore. Eventuali interventi successivi al 31 maggio avranno effetto sul piano colturale della campagna successiva. Tramite apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale è assicurata la tracciabilità della successione tra più cicli colturali.

7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali

Completano la Dichiarazione Unica Aziendale le richieste alla pubblica amministrazione in conseguenza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e riconducibili ad uno o più procedimenti delle seguenti categorie:

- accesso a contributi per investimenti
- accesso ad aiuti/premi comunitari e nazionali
- certificazioni, autorizzazioni, concessioni
- iscrizione ad elenchi ed albi pubblici.

La Dichiarazione Unica Aziendale espone in apposita sezione i procedimenti di possibile compilazione e ricezione.

8. Allegati non informatizzabili

La Dichiarazione Unica Aziendale è di norma priva di allegati non inclusi nelle sezioni del modulo online in quanto dati, fatti e dichiarazioni sono richiesti in sede di costituzione o di aggiornamento del Fascicolo aziendale o detenuti dall'azienda per le esigenze di controllo della pubblica amministrazione.

Eventuali elaborati non gestibili in formato telematico, quali ad esempio elaborati grafici, progettuali, materiale di corredo dei progetti, listini e materiale illustrativo, saranno richiesti nelle fasi istruttorie dalle competenti amministrazioni.

9. Imposta di bollo

L'azienda assolve, ove necessario, all'imposta di bollo apponendo i relativi contrassegni nell'apposito spazio predisposto automaticamente in fase di stampa in calce alla Dichiarazione Unica Aziendale.

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

10. Monitoraggio e statistiche

I contenuti tecnici della Dichiarazione Unica Aziendale e quelli derivati dalle istruttorie sono trattati nel rispetto dell'anonimato a fini statistici e di monitoraggio e resi disponibili attraverso il sito pubblico di ARTEA.

11. Adesione enti locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli enti locali titolari indicano, a cura del legale rappresentante, ad ARTEA quali procedimenti intendono attivare mediante la Dichiarazione Unica Aziendale. ARTEA provvede alla predisposizione dei contenuti dichiarativi specifici ed a seguito di nulla-osta dell'ente richiedente ne dispone la pubblicazione. Nei casi di maggiore complessità ARTEA e l'ente definiscono i reciproci impegni attraverso apposita convenzione. Nei casi di delega è comunque il soggetto delegante a manifestare l'adesione.

12. Procedimenti amministrativi

I procedimenti relativi alle lettere b) c) d) richiamati nell'art. 11 della L.R. 45/2007 una volta compresi nella Dichiarazione Unica Aziendale determinano la produzione di un Modulo istruttorio reso accessibile in modalità telematica alla competente amministrazione titolare del procedimento. ARTEA attribuisce a ciascuna istanza numero e data di protocollo corrispondente alla Dichiarazione Unica Aziendale presentata.

Nel caso che nel corso dell'anno la Dichiarazione Unica Aziendale non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti, la Dichiarazione Unica Aziendale deve essere modificata o integrata in modo corrispondente.

Nei casi previsti la modificazione può determinarsi anche attraverso i documenti inseriti nel Fascicolo elettronico. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

I provvedimenti settoriali delle competenti amministrazioni determinano le specificazioni particolari per la formulazione di ulteriori elementi dichiarativi da parte dell'azienda ed il termine e le modalità di presentazione.

L'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente se i contenuti sono ritenuti esaustivi.

Qualora la documentazione richiesta alle aziende non venga prodotta con le modalità ed entro il termine indicato nelle specifiche comunicazioni, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti nel Fascicolo elettronico.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente.

13. Comunicazioni tramite DUA

ARTEA può comunicare dati e fatti inerenti il Fascicolo elettronico, i procedimenti e gli obblighi dichiarativi dell'azienda attraverso la precompilazione di messaggi in una apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale e la firma di quest'ultima costituisce attestazione di ricevuta.

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

14. Controllo amministrativo ed in loco

Il controllo amministrativo è svolto dalla competente autorità di gestione e comprende i controlli in situ, ove previsti dalla normativa di settore. ARTEA rende disponibile annualmente, con estrazione secondo criteri in parte casuale ed in parte sulla scorta di una analisi di rischio, una percentuale di aziende compatibile con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di controllo, da effettuare secondo le metodologie attese. Il campione e gli esiti dei controlli sono registrati tramite una specifica sezione riservata alle autorità di controllo nell'Anagrafe delle aziende denominato Registro dei controlli.

15. Affidabilità amministrativa

ARTEA attribuisce un rating di affidabilità amministrativa alle aziende finalizzato ad elevare l'efficacia dell'analisi di rischio e conseguentemente dei controlli stessi. Tale attribuzione si avvale sia degli esiti dei controlli, quello amministrativo e quello in loco, che di criteri rappresentativi della correttezza del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (ad esempio il rientro da posizioni debitorie, segnalazioni di autorità circa irregolarità accertate,...).

Il rating amministrativo sarà determinato dal peso dei criteri definiti dai soggetti che intervengono nella filiera dei controlli e più in generale da coloro che hanno interesse ad utilizzare tale informazione.

16. Modalità di compilazione

La compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale avviene in modalità esclusivamente telematica. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA. L'azienda priva di strumentazione e/o connessione telematica può avvalersi dei punti di accesso resi disponibili da ARTEA e dalle pubbliche amministrazioni locali.

17. Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione Unica Aziendale può essere sottoscritta con firma autografa oppure mediante firma digitale purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazioni di cui si compone la Dichiarazione Unica Aziendale inviate secondo la modalità di firma digitale sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Gli autori delle singole istanze nella loro qualità di compilatori sono identificati dal sistema informatico e provvedono alla chiusura della compilazione. Il titolare dell'azienda provvede con la sottoscrizione finale a dare validità giuridica alle istanze contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale.

La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale comporta la nullità della stessa e conseguentemente delle istanze in essa contenute.

18. Modalità di presentazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma digitale secondo le modalità operative previste da ARTEA è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

In alternativa alla firma digitale la Dichiarazione Unica Aziendale al termine della compilazione on-line viene stampata nelle modalità proposte dal sistema e deve essere sottoscritta con firma autografa, quindi deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

a) CAA convenzionato, con preferenza a quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale

b) ARTEA

Allo sportello la Dichiarazione Unica Aziendale può pervenire a mezzo posta o consegna a mano:

-a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR

445/2000;

-tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità

valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della stessa e nei casi di raccomandata anche della data di inoltro nel sistema informativo. La consegna deve avvenire di norma presso lo sportello del CAA tenutario del fascicolo, nei casi in cui la Dichiarazione Unica Aziendale pervenga ad un CAA diverso questo procede ad eseguire tutte le operazioni previste per la ricezione e provvede successivamente a consegnarla al CAA competente. Il sistema informativo dispone la conseguente fase di protocollo telematico.

Se non diversamente previsto e qualora il termine di presentazione di una istanza scade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo: tale disposizione si applica solo nei casi di Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in forma autografa.

19. Tempi e termini di presentazione

Fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dai singoli provvedimenti settoriali, la Dichiarazione Unica Aziendale può essere compilata durante tutto l'arco dell'anno. Ogni Dichiarazione successiva alla prima aggiunge nuove richieste e mantiene le informazioni delle precedenti se non modificate. In ogni caso è tenuta la traccia delle singole richieste ed i riferimenti inerenti le date di inoltro, nei casi di raccomandata, di ricezione e di protocollo. Ogni variazione intervenuta ed incidente con il procedimento amministrativo in corso sono valutati dalla competente amministrazione.

20. Decesso del titolare o subentro aziendale

In caso di decesso o di subentro aziendale avvenuto durante il periodo di riferimento della Dichiarazione Unica Aziendale gli interessati fanno pervenire tempestivamente ad ARTEA o al tenutario del Fascicolo aziendale la seguente documentazione:

- Copia certificato di morte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la linea ereditaria;
- Delega di tutti i coeredi (se presenti) alla riscossione dei premi su procedimenti in corso, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- Certificato di attribuzione dell'eventuale partita IVA del nuovo intestatario o dichiarazione di non possesso di partita IVA;
- Indicazione delle coordinate bancarie (numero c/c, codice ABI e CAB).

ARTEA, gli Enti Locali o il tenutario del Fascicolo aziendale tracciano nel Fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite i relativi CUAA. Allo scopo sarà inserita nel fascicolo aziendale la relativa documentazione attestante la linea ereditaria e gli eventuali impegni pluriennali in essere assunti dal subentrante/i.

Allegato H)

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

21. Archiviazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in modalità autografa presentata in qualsiasi delle modalità indicate è raccolta al termine di ogni anno e tenuta nell'archivio storico di ARTEA. Fino al collocamento in archivio la Dichiarazione Unica Aziendale è consultabile presso la struttura ricevente. ARTEA può predisporre annualmente il piano di sostituzione della Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa mediante il corrispondente archivio informatico. I documenti in originale che completano la fase istruttoria sono tenuti dalle competenti amministrazioni con adeguati criteri di sicurezza e prontamente reperibili in occasione di qualsivoglia controllo.

